

FRANCESCO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA EC. EC. EC.

ARCIDUCA D' AUSTRIA, PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E BOEMIA.

Fra gli oggetti più importanti, che fissarono la Nostra attenzione nel sistemare i diversi rami della Pubblica Amministrazione, uno dei principali esser doveva quello della liquidazione, e successivo pagamento del Debito Pubblico, di cui le vicende dei passati tempi avevano aggravato i Nostri Stati, ed al medesimo furono dirette le Nostre cure sino dal primo istante in cui, ricuperato il re-taggio dei Nostri Maggiori, ne fu da Noi assunto il governo. Fra le diverse categorie onde trovasi esso composto, non ultima si presentò alle Nostre considerazioni, quella delle Famiglie nobili, le quali investite di Feudi si trovarono dalle Leggi rivoluzionarie spogliate delle onorificenze, e dei diritti, che loro erano stati conferiti dalla munificenza dei Nostri Predecessori, o in benemerenzza dei prestati servigj, o in corresponsivo di somme, che in circostanza di pubblici bisogni, furono da Esse sborsate.

Effettuatasi già in forza del Nostro Editto del 28 Agosto 1814 la ripristinazione nei titoli, e diritti onorifici, ed eseguita la restituzione di tutti i Beni Feudali, che trovavansi tuttora invenduti in possesso del Demanio dello Stato, fu in seguito da Noi ordinato alla Commissione liquidatrice istituita presso il Nostro Ministro di Pubblica Economia di prendere sott'occhio la dichiarazione delle rendite Feudali, dai Feudatarj medesimi presentata dietro Editto del 24 Ottobre 1794 del Nostro Predecessore Ercole III. di gloriosa ricordanza, e di occuparsi sulla scorta delle denunzie in tempo debito presentate dagli stessi a senso della relativa Notificazione del 29 Ottobre 1814 a stabilire, colle norme, che gli furono da Noi fissate, avuto riflesso a termini di giustizia, e di equità alle già fatte restituzioni, ed alle spese a cui erano soggetti i Feudatarj per l'esercizio della feudale giurisdizione, il capitale del rispettivo credito di ciascuno, al quale sarebbe attribuito l'annuo interesse del tre per cento.

Intrapresosi da questo il commessogli preparatorio lavoro, e volendo Noi, che l'indennizzazione dovuta alle menzionate Famiglie venga effettuata nel modo che reputiamo più adattato alla conservazione, ed al lustro di tali Famiglie, ed in una specie di Beni più analoga alla natura dei Beni Feudali di quello che risulterebbe un credito in denaro, nella vista ancora di mantenerle stabilite in un possedimento fondiario, abbiamo determinato, che vengano indennizzate accordando loro il possesso di tanti Fondi Stabili, quanti corrispondano al capitale del rispettivo loro credito ritenuto fruttifero nella misura del tre per cento. Questi Fondi di natura loro inalienabili, e non suscettibili di essere gravati da ipotecarie iscrizioni saranno dalle medesime goduti a modo di fedecompresso, e saranno trasmissibili di maschio in maschio legittimo, e naturale per ordine di primogenitura, ed in mancanza di questi potranno passare agli agnati maschj delle Famiglie attualmente investite coll'ordine con cui sono chiamati dalle rispettive investiture Feudali, ed al cessare soltanto delle linee mascholine di dette Famiglie devolveranno per reversione alla Nostra Ducal Camera, la quale ne accorderà nuova investitura a favore di altre Famiglie, che con i loro servigj siansi rese benemerite dello Stato, e degne di ottenere da Noi, e dai Nostri Successori questo tratto di speciale considerazione, per l'evenienza dei quali casi, verrà rispettivamente stabilita la quota annua da passarsi in ricognizione del Supremo Dominio, non che il laudemio, che sarà dovuto ad ogni rinnovazione d'investitura da farsi giusta il metodo precedentemente in corso per le investiture Feudali. Alla reversione saranno del pari soggetti gli stabili, e redditi pecuniarj restituiti ai Feudatarj in esecuzione del Decreto del cessato Governo del 1811, e del successivo Nostro Editto del 28 Agosto 1814.

Il beneficio della disposizione dell'indennizzo in Beni Stabili è applicabile soltanto alle Famiglie che hanno il loro permanente domicilio nei Nostri Stati,

mentre a quelle domiciliate all'Estero, invece di Fondi Stabili verrà accordata una Cartella sullo Stato dell'annua rendita del tre per cento sul Capitale a loro favore liquidato. Egualmente dandosi in avvenire il caso, che per diritto di successione, o per cambiamento di domicilio anteriormente autorizzato, le terre date in compenso delle rendite Feudali passassero in dominio di Persone abitanti fuori dei Nostri Stati, è Nostra intenzione, che qualora non venga il possessore entro il termine di un anno a stabilirsi nei Nostri Stati, siano tali terre richiamate da loro contro il rilascio di corrispondenti Cartelle di credito al tre per cento quali continueranno ad essere inalienabili al pari dei Beni Stabili, e soggette alla reversione alla Nostra Ducal Camera, sia per estinzione delle linee contemplate, sia per qualunque altra delle cause che importano indennità del Feudo.

Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei Beni Stabili, e non volendo Noi, che abbia per tal motivo a rimanere più oltre protratta la realizzazione del dovuto indennizzo, abbiamo determinato, che venga attualmente eseguita mediante interinale iscrizione sui Registri del Debito Pubblico, anche pei Feudatarj abitanti nello Stato, da annullarsi poi all'atto della consegna dei corrispondenti Beni Stabili.

In conseguenza ordiniamo, che in pendenza della sopramentovata assegnazione di Beni Stabili venga iscritta, a favore delle Persone alle quali sarebbero devoluti i Feudi, ove non ne fosse accaduta l'abolizione, nei Registri del Debito Pubblico partita corrispondente all'ammontare degl'interessi in regola del tre per cento sul Capitale rispettivamente liquidato dalla Commissione del Debito Pubblico in concorso delle parti interessate giusta lo stato da sottoporsi dalla medesima alla Nostra Approvazione. Tali Cartelle vestendo la natura di Beni Feudali, interinalmente quanto ai Feudatarj abitanti nello Stato, e stabilmente quanto a quelli domiciliati all'Estero, saranno di loro natura inalienabili, e sotto qualunque rapporto verranno assimilate ai Beni Stabili contemplati nella presente disposizione.

Siccome poi è Nostra intenzione, che sul Capitale liquidato a favore di ciascuno di tali creditori decorrer debba l'interesse nell'enunciata misura del tre per cento cominciando dal giorno 8 febbrajo 1814 in cui fu preso in nome Nostro il possesso dei Nostri Stati, non potendoci fare alcun carico di quelli decorsi dal 6 Ottobre 1796 all'8 febbrajo 1814., all'effetto di combinare la soddisfazione col minor possibile aggravio del pubblico Erario, ordiniamo, che vengano rilasciati a libera disposizione dei Feudatarj spogliati dalle leggi del 1796, o in loro mancanza dei loro Eredi, e Successori a termini di ragione tanti Certificati di credito, quante sono le annualità decore dal 8 febbrajo 1814 all'8 febbrajo 1825 per essere successivamente estinti d'anno in anno contemporaneamente al pagamento degl'interessi correnti, in modo che entro ciascun anno venga pagata un'annualità degl'interessi arretrati sino alla totale loro estinzione.


Rapporto poi a quei Feudatarj per la morte de' quali dopo l'8 febbrajo 1814 si fosse fatto luogo alla reversione del Feudo alla Nostra Ducal Camera saranno egualmente rilasciate a libera disposizione dei loro Eredi tanti Certificati di credito, quante sono le annualità d'interessi decorsi dal detto giorno 8 febbrajo 1814 sino a quello della morte del loro autore sul capitale che al medesimo sarebbe stato dovuto.

Incarichiamo il Nostro Ministro di Pubblica Economia dell'esecuzione delle sovraespresse disposizioni.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo dì 3 Ottobre 1825.

FRANCESCO.

Modena per gli Eredi Soliani Tipografi Reali.



FRANCESCO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA EC. EC. EC.

ARCIDUCA D' AUSTRIA, PRINCIPE REALE D' UNCHERIA E BOEMIA.

Fra gli oggetti più importanti, che fissarono la Nostra attenzione nel sistemare i diversi rami della Pubblica Amministrazione, uno dei principali esser doveva quello della liquidazione, e successivo pagamento del Debito Pubblico, di cui le vicende dei passati tempi avevano aggravato i Nostri Stati, ed al medesimo furono dirette le Nostre cure sino dal primo istante in cui, ricuperato il retaggio dei Nostri Maggiori, ne fu da Noi assunto il governo. Fra le diverse categorie onde trovasi esso composto, non ultima si presentò alle Nostre considerazioni, quella delle Famiglie nobili, le quali investite di Feudi si trovarono dalle Leggi rivoluzionarie spogliate delle onorificenze, e dei diritti, che loro erano stati conferiti dalla munificenza dei Nostri Predecessori, o in benemerenzia dei prestati servigj, o in corrispettivo di somme, che in circostanza di pubblici bisogni, furono da Esse sborsate.

Effettuatisi già in forza del Nostro Editto del 28 Agosto 1814 la ripristinazione nel possesso dei demanio dello Stato, fu in seguito da Noi ordinato alla Commissione liquidatrice istituita presso il Nostro Ministro di Pubblica Economia di prendere sott'occhio la dichiarazione delle rendite Feudali, dai Feudatarj medesimi presentata dietro Editto del 24 Ottobre 1794 del Nostro Predecessore Ercole III. di gloriosa ricordanza, e di occuparsi sulla scorta delle denunce in tempo debito presentate dagli stessi a senso della relativa Notificazione del 29 Ottobre 1814 a stabilire, colle norme, che gli furono da Noi fissate, avuto riflesso a termini di giustizia, e di equità alle già fatte restituzioni, ed alle spese a cui erano soggetti i Feudatarj per l'esercizio della feudale giurisdizione, il capitale del rispettivo credito di ciascuno, al quale sarebbe attribuito l'annuo interesse del tre per cento.

Intrapresosi da questo il commissogli preparatorio lavoro, e volendo Noi, che l'indennizzazione dovuta alle menzionate Famiglie venga effettuata nel modo che reputiamo più adattato alla conservazione, ed al lustro di tali Famiglie, ed in una specie di Beni più analoga alla natura dei Beni Feudali di quello che risulterebbe un credito in denaro, nella vista ancora di mantenerle stabilite in un possedimento fondiario, abbiamo determinato, che vengano indennizzate accordando loro il possesso di tanti Fondi Stabili, quanti corrispondano al capitale del rispettivo loro credito ritenuto fruttifero nella misura del tre per cento. Questi Fondi di natura loro inalienabili, e non suscettibili di essere gravati da ipotecarie iscrizioni saranno dalle medesime goduti a modo di fedecommesso, e saranno trasmissibili di maschio in maschio legittimo, e naturale per ordine di primogenitura, ed in mancanza di questi potranno passare agli agnati maschj delle Famiglie attualmente investite coll'ordine con cui sono chiamati dalle rispettive investiture Feudali, ed al cessare soltanto delle linee mascholine di dette Famiglie devolteranno per reversione alla Nostra Ducal Camera, la quale ne accorderà nuova investitura a favore di altre Famiglie, che con i loro servigj siansi rese benemerite dello Stato, e degne di ottenere da Noi, e dai Nostri Successori questo tratto di speciale considerazione, per l'evenienza dei quali casi, verrà rispettivamente stabilita la quota annua da passarsi in ricognizione del Supremo Dominio, non che il laudemio, che sarà dovuto ad ogni rinnovazione d'investitura da farsi giusta il metodo precedentemente in corso per le investiture Feudali. Alla reversione saranno del pari soggetti gli stabili, e redditi pecuniarj restituiti ai Feudatarj in esecuzione del Decreto del cessato Governo del 1811, e del successivo Nostro Editto del 28 Agosto 1814.

Il beneficio della disposizione dell'indennizzo in Beni Stabili è applicabile soltanto alle Famiglie che hanno il loro permanente domicilio nei Nostri Stati,

mentre a quelle domiciliate all'Estero, invece di Fondi Stabili verrà accordata una Cartella sullo Stato dell'annua rendita del tre per cento sul Capitale a loro favore liquidato. Egualmente dandosi in avvenire il caso, che per diritto di successione, o per cambiamento di domicilio anteriormente autorizzato, le terre date in compenso delle rendite Feudali passassero in dominio di Persone abitanti fuori dei Nostri Stati, è Nostra intenzione, che qualora non venga il possessore entro il termine di un anno a stabilirsi nei Nostri Stati, siano tali terre richiamate da loro contro il rilascio di corrispondenti Cartelle di credito al tre per cento quali continueranno ad essere inalienabili al pari dei Beni Stabili, e soggette alla reversione alla Nostra Ducal Camera, sia per estinzione delle linee contemplate, sia per qualunque altra delle cause che importano indennità del Feudo.

Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei prostrata la realizzazione del dovuto indennizzo, abbiamo determinato, che venga attualmente eseguita mediante interinale iscrizione sui Registri del Debito Pubblico, anche pei Feudatarj abitanti nello Stato, da annullarsi poi all'atto della consegna dei corrispondenti Beni Stabili.

In conseguenza ordiniamo, che in pendenza della sopramentovata assegnazione di Beni Stabili venga iscritta, a favore delle Persone alle quali sarebbero devoluti i Feudi, ove non ne fosse accaduta l'abolizione, nei Registri del Debito Pubblico partita corrispondente all'ammontare degl'interessi in regola del tre per cento sul Capitale rispettivamente liquidato dalla Commissione del Debito Pubblico in concorso delle parti interessate giusta lo stato da sottoporsi dalla medesima alla Nostra Approvazione. Tali Cartelle vestendo la natura di Beni Feudali, interinalmente quanto ai Feudatarj abitanti nello Stato, e stabilmente quanto a quelli domiciliati all'Estero, saranno di loro natura inalienabili, e sotto qualunque rapporto verranno assimilate ai Beni Stabili contemplati nella presente disposizione.

Siccome poi è Nostra intenzione, che sul Capitale liquidato a favore di ciascuno di tali creditori decorrer debba l'interesse nell'enunciata misura del tre per cento cominciando dal giorno 8 febbrajo 1814 in cui fu preso in nome Nostro il possesso dei Nostri Stati, non potendoci fare alcun carico di quelli decorsi dal 6 Ottobre 1796 all'8 febbrajo 1814., all'effetto di combinare la soddisfazione col minor possibile aggravio del pubblico Erario, ordiniamo, che vengano rilasciati a libera disposizione dei Feudatarj spogliati dalle leggi del 1796, o in loro mancanza dei loro Eredi, e Successori a termini di ragione tanti Certificati di credito, quante sono le annualità decorse dal 8 febbrajo 1814 all'8 febbrajo 1825 per essere successivamente estinti d'anno in anno contemporaneamente al pagamento degl'interessi correnti, in modo che entro ciascun anno venga pagata un'annualità degl'interessi arretrati sino alla totale loro estinzione.

Rapporto poi a quei Feudatarj per la morte de' quali dopo l'8 febbrajo 1814 si fosse fatto luogo alla reversione del Feudo alla Nostra Ducal Camera saranno egualmente rilasciate a libera disposizione dei loro Eredi tanti Certificati di credito, quante sono le annualità d'interessi decorsi dal detto giorno 8 febbrajo 1814 sino a quello della morte del loro autore sul capitale che al medesimo sarebbe stato dovuto.

Incarichiamo il Nostro Ministro di Pubblica Economia dell'esecuzione delle sovraespresse disposizioni.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo dì 3 Ottobre 1825.

FRANCESCO.

Modena per gli Eredi Soliani Tipografi Reali.